

## **BGer 6B\_1150/2018 vom 22. August 2019**

Bundesgericht, 2019-08-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_1150\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1150_2018)

FR: TF 6B\_1150/2018 du 22 août 2019

IT: TF 6B\_1150/2018 del 22 agosto 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Presentato dall'imputato ( art. 81 LTF ) e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ), resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 LTF ), il ricorso è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e presentato nelle forme richieste ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

#### **E. 2.1**

Secondo la tesi difensiva, dopo aver preso il distanziometro, rispettivamente le pinze e averli spaccettati di nascosto, il ricorrente li avrebbe testati e infine abbandonati in un altro reparto perché ritenuti non idonei. Egli avrebbe chiesto di assumere quale prova, oltre agli stralci della videosorveglianza fornite dall'accusatrice privata, anche le riprese video che lo ritrarrebbero nell'azione di abbandonare gli oggetti in questione. Sennonché il Ministero pubblico, tenuto ad assumere le prove a discarico, non sarebbe riuscito a ottenere tali riprese divenute irreperibili a causa della sovrascrizione con le nuove riprese della videosorveglianza. Questa prova, suscettibile di confermare la sua versione e di dimostrare la sua innocenza, sarebbe stata indispensabile, tenuto peraltro conto che la perquisizione effettuata al suo domicilio, alla sua officina e al suo veicolo avrebbe dato esito negativo. In simili circostanze, la sua condanna violerebbe gli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché il principio in dubio pro reo.

#### **E. 2.2**

La CARP ha rilevato che le immagini della videosorveglianza del negozio sconfessano le versioni fornite dal ricorrente, minandone irrimediabilmente la credibilità. A complemento di quanto già ritenuto dal giudice di prime cure, che già aveva rimarcato la scarsa verosimiglianza della tesi difensiva, l'autorità d'appello ha posto in evidenza la difformità di quanto appare nei filmati della videosorveglianza agli atti rispetto alla descrizione dei fatti dell'insorgente fornita alla Polizia cantonale e in occasione del dibattimento di prima istanza. Dopo aver elencato una serie di incongruenze, la CARP ha concluso che a nulla sarebbe valsa l'assunzione agli atti di altri filmati e conseguentemente che, nella fattispecie, non sussisteva alcuna violazione delle norme invocate.

#### **E. 3**

Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, la violazione degli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché del principio in dubio pro reo. Sostiene che l'accertamento della CARP secondo cui, dopo aver preso e spaccettato i diversi oggetti, si sarebbe immediatamente diretto verso l'uscita del negozio, sarebbe arbitrario. In nessuno dei filmati agli atti, la cui qualità è peraltro pessima, si vedrebbe l'insorgente dirigersi inequivocabilmente verso l'uscita del negozio, ma esclusivamente uscire dal reparto e imboccare la corsia centrale. L'autorità cantonale avrebbe inoltre omesso di considerare che

i presunti oggetti rubati non sarebbero stati rinvenuti nel corso della perquisizione. Quanto poi alle pretese difformità tra le dichiarazioni da lui rilasciate alla Polizia e quelle al dibattimento di primo grado rilevate nel giudizio impugnato, si tratterebbe unicamente di precisazioni e di questioni di dettaglio, peraltro spiegabili dal fatto che, dinanzi alla Polizia, egli non sarebbe stato patrocinato e sarebbe stato meno preciso. Del resto, cavillare sui dettagli apparirebbe fuori luogo nel suo caso, essendo egli titolare di una rendita AI in ragione di difficoltà psicologiche. Sulla base di una valutazione arbitraria del materiale probatorio agli atti, la CARP avrebbe poi negato la rilevanza delle prove richieste dalla difesa, ormai divenute irreperibili, e confermato la sua condanna, violando con ciò a sua volta gli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché il principio in dubio pro reo. La sua conclusione sarebbe inoltre chiaramente smentita dal comportamento del pubblico ministero che, su richiesta della difesa, avrebbe tentato di ottenere ulteriori riprese video, dimostrandone così la rilevanza. A fronte dell'obbligo delle autorità penali di accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sarebbe inammissibile che il pubblico ministero non si sia subito attivato per assumere agli atti anche i filmati dei reparti in cui il ricorrente avrebbe sin da subito riferito di aver abbandonato la merce. Tale lacuna istruttoria sarebbe ormai incolmabile, di modo che s'imporrebbe il suo proscioglimento per garantire il rispetto dell' art. 6 CEDU e del principio in dubio pro reo.

### **E. 3.1**

L' art. 6 CPP consacra il principio della verità materiale, imponendo alle autorità penali di accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1) e di esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2).

Questo principio non obbliga tuttavia il giudice ad assumere delle prove, d'ufficio o ad istanza di parte, ove il materiale probatorio agli atti gli abbia permesso di raggiungere una convinzione e abbia, procedendo a una valutazione anticipata di altre prove, la certezza che queste non siano suscettibili di modificare la sua opinione ( art. 139 cpv. 2 CPP ; sentenze 6B\_713/2019 del 12 luglio 2019 consid. 2.2; 6B\_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 7.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276 ). Nell'ambito di tale valutazione il giudice dispone di un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio ( DTF 141 I 60 consid. 3.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 143 IV 500 consid. 1.1).

### **E. 3.2**

Nel motivare le sue censure il ricorrente in parte adduce fatti non accertati in sede cantonale, senza al riguardo rispettare le condizioni dell' art. 97 LTF . Così è laddove afferma di soffrire di difficoltà psicologiche oppure di aver dimostrato al giudice di primo grado l'impossibilità di infilare qualcosa nella manica del suo "pile". Trattasi peraltro di elementi che nemmeno risultano dall'incarto cantonale. Questo Tribunale non può pertanto tenerne conto ( art. 105 LTF ).

Per il resto, egli contesta unicamente le motivazioni della CARP, dimenticando che sono complementari a quelle del giudice di prime cure, a cui il giudizio impugnato rinvia in applicazione dell' art. 82 cpv. 4 CPP . La sentenza di prima istanza espone le ragioni per cui le dichiarazioni dell'insorgente risultano intrinsecamente inverosimili e quella di appello evidenzia come siano in più sconfessate dai contenuti dei video agli atti. La valutazione delle prove poggia quindi su una doppia motivazione. Sennonché l'insorgente omette di confrontarsi con ciascuna di esse, limitandosi a quella della CARP (sulle esigenze di

motivazione del ricorso in presenza di più motivazioni della sentenza impugnata v. DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368). Non spiega quindi perché sarebbe arbitrario considerare inverosimile la sua versione dei fatti, come ritenuto in sede cantonale. In simili circostanze, negare la rilevanza delle altre prove richieste, segnatamente gli ulteriori filmati della videosorveglianza, volte a confermare la tesi difensiva, non procede da un'arbitraria valutazione anticipata delle stesse. Nulla muta al riguardo il mancato reperimento della refurtiva in occasione della perquisizione. Già il Giudice della Pretura penale ha in proposito rilevato che, essendogli noti i sospetti dell'accusatrice privata fin dalla fine del mese di novembre, il ricorrente ha potuto liberarsi degli attrezzi compromettenti senza grandi problemi, considerato il loro limitato valore. Egli ha inoltre precisato che gli oggetti non sono stati rinvenuti neppure all'interno del negozio. Le obiezioni ricorsuali su questo punto appaiono appellatorie e quindi inammissibili ( DTF 145 IV 154 consid. 1.1 pag. 156) : l'insorgente osserva unicamente che non avrebbe potuto dare per scontata una perquisizione per merce di poche centinaia di franchi e che sarebbe comunque poco plausibile che si sia liberato della stessa, dopo essersene appropriato, per timore di una simile misura. Tali considerazioni sono lungi dal sostanziare qualsiasi arbitrio.

La valutazione delle prove avendo retto alle critiche di arbitrio, si rivela infondata la censura di violazione degli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché del principio in dubio pro reo che, in quest'ambito, si confonde con il divieto dell'arbitrio ( DTF 143 IV 500 consid. 1.1). La condanna del ricorrente non viola dunque il diritto.

#### **E. 4**

Atteso che la condanna dev'essere confermata, non vi è spazio alcuno per il richiesto indennizzo ai sensi dell' art. 429 CPP .

#### **E. 5**

Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, le conclusioni ricorsuali risultando d'acchito prive di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Il loro importo tiene tuttavia conto della situazione finanziaria dell'insorgente ( art. 65 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.